

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE TUTTI I RISCHI DELL'ELETTRONICA

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa nella modulistica utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolato di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto.

Pertanto le condizioni riportate nel presente capitolato sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto.

I moduli prestampati della Società, allegati al presente capitolato di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per :

ASSICURATO:	il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
ASSICURAZIONE:	il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE:	il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'assicurazione.
FRANCHIGIA:	parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato.
INDENNIZZO:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
PARTI:	il Contraente/Assicurato e la Società.
POLIZZA:	il documento che prova l'assicurazione.
PREMIO:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO:	parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
SINISTRO:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOCIETA':	l'Impresa/e di Assicurazione.

PARTITE E SOMME ASSICURATE

Descrizione dei beni assicurati	somme assicurate (euro)
Partita 1) - Apparecchiature elettroniche d'ufficio apparecchi uso ufficio e didattica	40.000,00
Partita 2) - Impianti ed altre apparecchiature elettroniche Wireless sensor network e weigh in motion	60.000,00
Partita 3) - Maggiori costi Indennizzo giornaliero €. 150,00 per gg. 90	13,500,00
Partita 4) - Dati e relativi supporti	10.000,00
Partita 5) - Programmi in licenza d'uso	10,000,00
Partita 6) - Spese di demolizione e sgombero	25,000,00
Partita 7) - Spese di rimozione e ricollocamento	6.000,00
Partita 8) - Onorari del perito	6,000,00
Partita 9) - Ricorso Terzi	300,000,00
 totale	 470,000,00

Si precisa che si intendono assicurati alla partita 1) e 2) “apparecchiature elettroniche” impianti interrati e non, posti all'aperto nell'area stradale del complesso, per rilevamento del flusso veicolare. Tale impianto è collegato con una unità centrale per l'elaborazione dei dati all'interno degli uffici della Contraente e le garanzie tutte della presente polizza valgono per quanto sopra indicato.

1 - RISCHI ASSICURATI

La Società si obbliga nei limiti e alle condizioni che seguono, a risarcire l'Assicurato delle perdite e dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti all'uso cui sono destinati, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, mentre gli stessi enti si trovano entro i limiti del luogo indicato in polizza, siano essi in funzione o fermi, vengano smontati, rimossi, rimontati per la pulitura, verifica, revisione o riparazione o vengano installati in altra sede, sempre però entro i limiti del luogo indicato in polizza.

Per perdite e danni materiali e diretti si intendono i danni causati da:

- a) incuria, imperizia, negligenza, errata manovra, atti dolosi di dipendenti o di terzi;
- b) difetti del materiale e di costruzione, errori di progettazione e di montaggio;
- c) mancato o difettoso funzionamento di congegni di comando, di protezione, di controllo, di automatismo di regolazioni e/o di segnalazioni, di condizionamento d'aria;
- d) caduta, urto, collisione o eventi simili;
- e) ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
- f) effetti di corrente elettrica conseguenti ad eccessivo o insufficiente voltaggio, deficienza di isolamento, corto circuito, circuiti aperti o arco voltaico, effetti di elettricità statica;
- g) incendio o opere di spegnimento dello stesso, fulmine ed esplosione, caduta aerei od oggetti caduti dagli stessi, superamento del muro del suono;
- h) acqua e liquidi in genere, grandine, bufera, uragano, gelo, neve, ghiaccio, valanghe, terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche;
- i) inondazioni, alluvioni e allagamenti con il limite di indennizzo del 30% delle relative somme assicurate con il massimo di € 100,00,00;
- l) da persone (dipendenti e non dell'Assicurato) in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato con il limite di indennizzo del 70% della somma complessivamente assicurata;
- m) rapina, furto o tentativi di furto, avvenuto anche senza scasso, cioè con chiavi false e/o sistemi di decodifica di chiusure e/o serrature elettroniche al locale contenente le macchine e/o disattivazione degli impianti di protezione e/o eludendo i sistemi di controllo e sorveglianza o perpetrato da terzi introdottisi nei locali durante l'orario di lavoro, e nascostisi fino al periodo di chiusura dell'attività, per poi commetterlo in modo agevolato e/o relativi guasti dei ladri da scasso dall'interno dei mezzi di chiusura;
- n) qualsiasi altro avvenimento che non sia di seguito escluso.

L'indennizzo viene effettuato previa detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie e Scoperti".

2 - ESCLUSIONI

2.1 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) di deperimento, usura o logorio di qualsiasi parte dell'ente assicurato causato dal suo naturale uso o funzionamento, corrosione, ossidazione, ruggine o incrostazione;
- b) causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- c) di natura estetica o danni indiretti di qualsiasi natura che non siano connessi con danni indennizzabili;
- d) verificatesi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione o revisione;
- e) per i quali deve rispondere per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate ovvero che sono risarciti all'Assicurato in base al "contratto di manutenzione";
- f) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- g) causati con dolo dell'Assicurato;
- h) verificatesi direttamente o indirettamente in occasione di confische, requisizioni o distruzione per ordine di qualsiasi Governo o Autorità legalmente costituita, di atti di guerra, di ribellioni, di rivoluzioni, di insurrezioni, di occupazione militare o di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- i) verificatesi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
- l) vizio intrinseco, costi per modificare o rettificare difetti del materiale, della lavorazione e degli errori di progettazione; la polizza assicura però i danni causati da tali difetti;
- m) ammanchi e smarrimenti;
- n) attribuiti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- o) a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatesi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- p) conseguenti a virus informatici;
- q) causati da guasti verificatesi senza concorso di cause esterne.

3 - IMPIANTI ED APPARECCHI AD IMPIEGO MOBILE

Relativamente ai beni di cui alla Partita 2) utilizzabili ad impiego mobile (purché progettate, costruite e collaudate, per uso mobile in esterni, per resistere all'uso all'aperto e per i valori indicati in polizza, comprese le relative attrezzature complementari ed accessorie) l'assicurazione è operante anche durante il loro trasporto, con tutti i mezzi, compreso lo spostamento a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Limitatamente ai danni da furto durante le ore notturne dalle ore 22.00 alle ore 6.00 l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita o in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito: i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido. Qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.

Limitatamente alla garanzia furto l'indennizzo viene effettuato previa detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie e Scoperti".

4 - SUPPORTI DATI - RICOSTRUZIONE DEI DATI E DEL SOFTWARE DANNEGGIATO

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato di seguito precisato.

ARCHIVI	: insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti;
DATI	: insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi;
PROGRAMMI	: sequenza di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati;
SUPPORTI	: qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda a banda perforata) usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.

4.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite e/o danni che colpiscono gli archivi mentre gli archivi stessi:

- a) si trovano nel luogo di utilizzo;
- b) si trovano in un altro impianto per l'elaborazione dei dati (compreso il trasporto) a seguito di un danno compreso fra quelli assicurati alla clausola "Rischi assicurati" che abbia colpito l'impianto per l'elaborazione dei dati e ne impedisca l'uso.

Altri danni non esclusi dalle Condizioni di Polizza, anche quando non vi sia un danno materiale coperto a termini della precedente sezione di polizza, cioè quando dati e programmi siano danneggiati da: mancanza di corrente, sovratensione, sottotensione, errata manipolazione del personale addetto, arresto,

malfunzionamento degli impianti al servizio di quelli elettronici e dei collegamenti, scariche elettrostatiche, perturbazioni elettromagnetiche.

L'indennizzo viene effettuato previa detrazione per singolo sinistro della somma indicata nella sezione "Franchigie e Scoperti".

4.3 - Esclusioni speciali

Ferme restando le esclusioni precedentemente indicate, debbono intendersi comunque esclusi dalla garanzia prestata con la presente Sezione di polizza i danni conseguenti a perdite e/o distorsioni di informazioni registrate sugli archivi del calcolatore:

- a) dovuti a presenza di fluidi magnetici;
- b) avvenuti durante l'elaborazione a meno che si sia verificato un danno all'elaboratore indennizzabile a termini di polizza o che risulti escluso dalla garanzia unicamente sulla base della lettera d) della clausola "Rischi esclusi";
- c) malfunzionamento connessi a difetti di fabbricazione dei supporti.

4.4 - Salvaguardia degli archivi del calcolatore

L'Assicurato si assume l'obbligo di predisporre e conservare in luogo idoneo le copie di salvataggio degli archivi e/o programmi, con una frequenza minima di 10 (dieci) giorni.

4.5 - Somme assicurate

Le somme assicurate rappresentano il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo, relativo ai costi da sostenere per la ricerca e recupero delle informazioni, loro immissione manuale e/o realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostituzione degli archivi, anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella forma originaria, compreso il rimpiazzo di materiale non ancora utilizzato.

Rimane convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia prevista per i Danni Materiali e Diretti all'Hardware.

4.6 - Determinazione dell'indennizzo

La Società indennizza, nel limite della somma assicurata in polizza, le spese che l'Assicurato deve spendere per ricostruire programmi e dati, che hanno subito un danno garantito dalla presente sezione.

Si intendono cioè i costi realmente sostenuti per:

- ricostruire a nuovo i programmi e i dati resisi illeggibili, rovinati o persi;
- re-imputazione manuale e/o per il tramite di procedure automatiche dei dati a partire da documenti o programmi originari;
- determinare la causa, il meccanismo e l'estensione dell'infezione o manipolazione informatica e poi decontaminare i programmi e i dati;
- ricercare la causa dell'arresto del lavoro di elaborazione nei casi ove il sinistro è risarcibile.

4.7 - Primo rischio assoluto

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

4.8 - Limiti di indennizzo

Per ciascun supporto la Società non indennizzerà un importo superiore al 30% della somma assicurata.

5 - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO

5.1 - Oggetto dell'assicurazione

In caso di sinistro indennizzabile ai supporti su cui sono memorizzati i programmi in licenza d'uso, la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per il rimborso dei costi necessari sostenuti per la loro duplicazione entro un anno dal sinistro.

5.2 - Somme assicurate

Le somme assicurate rappresentano il limite massimo di indennizzo, per sinistro e per anno assicurativo relativo ai costi da sostenere per la duplicazione o per il riacquisto.

5.3 – Primo Rischio Assoluto

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del C.C.

6 - DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

6.1 - Oggetto dell'assicurazione

- A) La Società si obbliga ad indennizzare i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato nel luogo indicato in polizza a seguito di perdite e/o danni agli enti assicurati o agli archivi.
- B) La Società si obbliga ad indennizzare gli ulteriori costi di carattere non continuativo ragionevolmente necessari e documentati, sostenuti per la prosecuzione dell'esercizio, in aggiunta a quelli indennizzabili al punto A).

La Società si obbliga inoltre ad indennizzare i maggiori costi descritti ai punti A) e B) conseguenti:

- alla interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della società distributrice;
- alla interruzione delle trasmissioni per danni diretti e materiali alle linee telefoniche della società concessionaria;
- all'impedimento di utilizzo degli enti assicurati a causa di un evento previsto dalle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione.

A richiesta dell'Assicurato, dopo un mese dal giorno in cui è stato denunciato il sinistro, durante i lavori di ripristino delle cose danneggiate e quando la ripresa dell'esercizio è certa, verrà determinato, se possibile e con le modalità di cui alle condizioni che precedono, l'importo minimo che la Società è tenuta a pagare per la parte del periodo di indennizzo trascorso.

L'Assicurato può chiedere che detto importo sia corrisposto a titolo di acconto su quello che è l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

La presente assicurazione è valida anche nel caso in cui le perdite e/o danni siano indennizzati all'Assicurato in base al "contratto di manutenzione".

Dall'indennizzo deve essere dedotto qualsiasi ammontare risparmiato durante il Periodo di Indennizzo, di oneri e di spese inerenti all'attività, qualora le stesse vengano a cessare o siano ridotte in conseguenza di tali perdite e/o danni nonché della franchigia indicata alla sezione "Franchigie e Scoperti".

6.2 - Esclusioni speciali

Ferme restando le esclusioni precedentemente indicate, sono escluse altresì dall'indennizzo:

- le spese evitabili e non necessarie, comprese quelle derivanti dalla mancanza di impegno da parte dell'Assicurato e dei suoi dipendenti nel ridurre al minimo necessario i tempi della ripresa anche parziale dell'attività;
- le spese extra relative a dati e programmi non indispensabili all'attività svolta dall'Assicurato, quelle relative alla ricostruzione di archivi e/o altri documenti non ancora convertiti in mezzi di elaborazione;
- i danni indiretti, le perdite di profitto, la perdita di contratti per mancato o ritardato adempimento degli ordini, per perdita di premi di produzione, le multe ed in genere le penalità di qualsiasi natura;
- le conseguenze pecuniarie di errori nella programmazione o nell'inserimento di dati;
- le spese coperte dalle altre sezioni di polizza;
- la mancanza di fondi da parte dell'Assicurato per ripristinare il normale svolgimento dell'attività.

6.3 - Somme assicurate

La responsabilità delle Società non potrà eccedere la somma di:

- 21.000,00 Euro per quanto previsto al punto A)

- 15.000,00 Euro per quanto previsto al punto B).

L'Assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Rimane convenuto che il diritto dell'Assicurato all'indennizzo non viene meno qualora l'obbligo della Società ad indennizzare il danno materiale non sussista per il solo fatto dell'applicazione della franchigia.

5.4 - Periodo di indennizzo

E' il periodo che inizia al momento in cui si verifica il sinistro e termina non oltre i 30 (trenta) giorni successivi durante il quale l'attività dell'Assicurato subisca le conseguenze del sinistro stesso.

7- NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO

7.1 - Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte eccedente il massimale delle altre polizze nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 del Codice Civile.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne tuttavia avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

7.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza a prescindere dal pagamento della prima rata di premio che comunque deve avvenire entro il 60° (sessantesimo) giorno successivo a tale data. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o all'Agenzia della stessa alla quale è stata assegnata la polizza.

7.3 - Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha validità dalle ore 24.00 del gg.mm.aaaa fino alle ore 24.00 del gg.mm.aaaa.

Pur essendo il contratto di durata poliennale, le Parti si riservano la facoltà di risolverlo alla scadenza di ciascun periodo assicurativo annuo a partire dal gg.mm.aaaa, mediante lettera raccomandata da inviarsi almeno 120 (centoventi) giorni prima della scadenza.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

7.4 - Deroga al patto di tacita proroga

In osservanza alla legge 24.12.1994, n. 724, e sue modificazioni e/o integrazioni, si precisa che la presente assicurazione cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo alle Parti di ulteriore disdetta.

E' facoltà del Contraente chiedere alla Società la prosecuzione dell'assicurazione precedentemente alla scadenza qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse.

In caso di proroga dell'assicurazione per il pagamento del relativo premio vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

7.5 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza: assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società.

Spetta in particolare all'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

7.6 - Coassicurazione e delega

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società coassicuratrici, in caso di sinistro, le medesime concorreranno nel pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

7.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

7.8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

7.9 - Foro competente

Il Foro competente per qualsiasi controversia si intende esclusivamente quello nella cui giurisdizione é ubicata la sede legale del Contraente/Assicurato.

7.10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

8 - ALTRE NORME CHE DISCIPLINANO L'OPERATIVITA' DEL CONTRATTO

8.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

8.2 - Variazioni del rischio

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

A parziale deroga dell'art. 1897 del Codice Civile, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre, con effetto immediato, il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta del Contraente/Assicurato.

8.3 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o nel corso della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

La Società, una volta venuta a conoscenza delle circostanze aggravanti, ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

8.4 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

9 - NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

9.1 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso scritto alla Società alla quale è stata assegnata la polizza, entro 15 (quindici) giorni lavorativi da quando l'Ufficio dell'Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi ne è venuto a conoscenza; in caso di perdita o danno conseguente a incendio, rapina, furto o tentativo di furto, sabotaggio ed azioni dolose in genere, la denuncia alla Società deve essere completata con la comunicazione della perdita o del danno fatta all'Autorità Giudiziaria;
- c) l'Assicurato può provvedere alle riparazioni subito dopo aver notificato alla Società il sinistro e le cause dello stesso, purché tenga a disposizione le parti danneggiate e/o sostituite per l'esame da parte di incaricati della Società;
- d) fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, del materiale e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a);
- e) fornire prove, chiarimenti e quelle altre delucidazioni che possano essergli ragionevolmente richieste dalla Società.

9.2 - Determinazione del danno

A) Danni suscettibili di riparazione

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione (fornitura delle parti da rimpiazzare o del materiale impiegato nella riparazione, compresi gli eventuali diritti doganali e di dazio, la mano d'opera necessaria alla riparazione, le maggiorazioni di spesa per lavori notturni e festivi, calcolata alle tariffe di mercato, smontaggio e rimontaggio dell'ente danneggiato, il collaudo, i trasporti per via ordinaria) valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare l'impianto o l'apparecchio danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti sostituite.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come ad A.1 defalcato dell'importo come ad A.2.

Le spese si intendono limitate al ripristino dell'ente danneggiato nelle condizioni di funzionamento anteriori al sinistro, rimanendo a carico dell'Assicurato ogni altra spesa resasi necessaria per modifiche o migliorie effettuate al momento delle riparazioni e per eventuali riparazioni provvisorie. Relativamente alle parti che non sono più in vendita o sono irreparabili, la Società liquiderà un indennizzo, pari al più recente costo delle parti stesse (basandosi sull'ultimo listino in vigore) praticato dal fabbricante o dal fornitore.

B) Danni non suscettibili di riparazione

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto o apparecchio colpito dal sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui;

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B.1 defalcato dell'importo stimato come a B.2.

Per "costo di rimpiazzo a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo dell'impianto o apparecchio assicurato con altro nuovo eguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento o con caratteristiche superiori, fermo restando come limite di indennizzo il capitale assicurato, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio, messa a punto (se prima della consegna, anche provvisoria).

Questa stima riguarda solo impianti o apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti in tempi tecnici ragionevoli;
- b) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al punto a) e almeno una delle condizioni di cui al punto b) si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio al momento del sinistro di un ente equivalente per caratteristiche e prestazioni;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B.3 defalcato dell'importo stimato come a B.4.

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione, calcolate come ad A), eguagliano o superino il valore dell'impianto o dell'apparecchio calcolato come B (stima B.1 - B.2 oppure B.3 - B.4 a seconda del caso).

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti.

Dall'indennizzo così ottenuto vanno detratte le franchigie pattuite in polizza.

9.3 - Valore assicurabile/Assicurazione parziale/Deroga alla regola proporzionale

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli impianti e delle apparecchiature, ossia al prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazione e rendimento, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana, montaggio, collaudo e di quanto altro inerente.

Sconti e prezzi di favore non hanno alcuna influenza sulla determinazione della somma assicurata.

Se dalle stime fatte con le norme della clausola precedente, risulta che il valore assicurabile eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e il costo del rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

Non si farà luogo tuttavia all'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata per ciascuna partita risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%

Qualora detto limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata per ciascuna partita.

9.4 - Sospensione dell'assicurazione durante il ripristino

Avvenuto un sinistro risarcibile ai sensi della presente polizza, l'assicurazione si intende sospesa per i danni derivanti dall'uso continuato dell'ente danneggiato o parte di esso finché non siano state effettuate le necessarie riparazioni con soddisfazione della Società.

9.5 - Indennizzo

- a) Se la somma assicurata risulta inferiore al valore di rimpiazzo, quale definito alla clausola "Somme assicurate" della presente polizza, la responsabilità della Società si intende proporzionalmente limitata al rapporto esistente tra la somma assicurata ed il valore di rimpiazzo stesso.
- b) La Società non sarà mai tenuta a pagare, durante la validità della presente polizza e per ogni ente assicurato, una somma maggiore di quella assicurata per l'ente stesso.

9.6 - Procedure per la liquidazione del danno/Nomina dei periti

Alla liquidazione del danno si procede mediante diretto accordo fra le Parti, ovvero, se una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno dall'Assicurato, con un apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i Periti non riescano a mettersi d'accordo, ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza di voti. Il terzo Perito potrà essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, su richiesta di uno solo o di ambo i Periti.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il danno è accaduto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio Perito. Quella del terzo è a carico per metà a ciascuna delle Parti e viene liquidata dalla Società, alla quale l'Assicurato conferisce la facoltà di prelevare la sua quota dall'indennizzo che gli è dovuto.

I risultati della liquidazione del danno concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei Periti, saranno obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale sarà valida ancorché il Perito dissenziente si sia rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia dagli altri Periti.

I Periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

9.7 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui alla clausola "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
- 3) verificare l'esistenza, la quantità e la qualità degli enti assicurati, illesi, distrutti o danneggiati;
- 4) procedere alla stima dei danni e alla loro liquidazione, separatamente per ogni singolo ente, in conformità alle condizioni della presente polizza.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

9.8 - Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato dalla Società entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o dell'accettazione del lodo peritale o della sentenza dell'Autorità Giudiziaria.

9.9 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce e gli avanzi del sinistro o facilita il progresso di questo, decade da ogni diritto all'indennizzo.

9.10 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione con un preavviso di 120 (centoventi) giorni mediante lettera raccomandata.

In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte di legge, relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

9.11 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di Società consociate, collegate, controllate, nonché verso dipendenti o collaboratori e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente, salvo il caso di dolo.

9.12 - Comunicazione sullo stato dei sinistri da parte della Società

La Società si impegna a garantire al Contraente/Assicurato l'accesso all'Ispettorato Sinistri per la discussione delle vertenze relative ai danni denunciati e comunque la facilitazione per gli opportuni collegamenti telefonici e via fax.

La Società, inoltre, si impegna ad inviare, con cadenza quadrimestrale, una comunicazione che riporti lo stato dei sinistri denunciati e aperti con i rispettivi numeri di protocollazione, data di accadimento, tipologia di avvenimento e le seguenti annotazioni:

- sinistro liquidato, con relativo importo;
- sinistro aperto, in corso di verifica;
- sinistro aperto, con comunicazione dell'importo a riserva;
- sinistro chiuso, senza seguito.

10 - CONDIZIONI SPECIALI

10.1 - Contratto di assistenza tecnica

E' il contratto in forza del quale l'Assicurato usufruisce del servizio di manutenzione e/o assistenza tecnica degli enti assicurati (limitatamente alle sole apparecchiature riferite al sistema informatico) prestato dai fabbricanti o fornitori degli enti stessi e/o da ditte da questi autorizzate.

Resta espressamente convenuto che l'Assicurato si assume l'impegno di mantenere in vigore il contratto di manutenzione e/o assistenza tecnica con il fabbricante o il fornitore degli enti assicurati o con una ditta specializzata.

Sono quindi esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione o sostituzione dei pezzi rientrano nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica.

Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale.

Resta comunque stabilito che la Società non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate.

Nel caso in cui detto contratto di manutenzione e/o assistenza tecnica mancasse e/o venisse a cessare, la Società non risponderà per i guasti meccanici ed elettronici a meno che non siano derivanti da cause accidentali di origine esterna alle macchine e risarcibili a termini di polizza.

I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l'impianto assicurato sia alimentato con adeguati sistemi di protezione e stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

L'Assicurato si impegna a rendere disponibile il suddetto contratto su richiesta della Società.

10.2 - Conservazione degli enti assicurati/Diritto di accesso e di ispezione della Società

Gli enti assicurati devono essere mantenuti in buone condizioni tecniche e funzionali, conforme al loro uso.

La Società ha il diritto di accertare, in ogni ragionevole momento e a mezzo dei propri incaricati, l'efficienza degli enti assicurati.

10.3 - Precisazione per l'imposta sul valore aggiunto

In caso di danno l'IVA, relativa agli interventi sui beni assicurati e colpiti da sinistro indennizzabile, fa parte dell'indennizzo solo nella misura in cui l'IVA stessa costituisca fattore di costo per l'Assicurato, vale a dire non sia a norma di legge in tutto o in parte detraibile da quella da lui dovuta all'Erario.

Nel caso in cui si verifichi quanto sopra descritto, alla somma assicurata per ciascun ente andrà aggiunta la relativa imposta dovuta all'Erario e non detraibile.

10.4 - Beni non di proprietà

Agli effetti tutti della presente polizza, la Società prende atto che i beni assicurati possono essere di proprietà dell'Assicurato o anche di terzi, in leasing, prestito, uso o comodato, a patto che l'Assicurato medesimo se ne serva per lo svolgimento della propria attività e che la somma assicurata le contempli.

10.5 - Copertura automatica/Leeway clause

Il premio dell'assicurazione, anticipato nella misura indicata in polizza, di cui il 75% rappresenta il premio minimo comunque acquisito dalla Società, verrà regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o del minor periodo cui la regolazione stessa si riferisce.

L'Assicurato ha la facoltà di sostituire parti o interi enti assicurati con la presente polizza, senza l'obbligo di comunicare l'elenco di tali variazioni o le nuove configurazioni in quanto faranno fede, in caso di sinistro, le evidenze amministrative dell'Assicurato medesimo per determinare in via analitica la composizione delle partite assicurate.

La Società si obbliga a ritenere automaticamente operante la copertura sulle cose assicurate inserite nel corso dell'anno senza la preventiva comunicazione da parte dell'Assicurato e a non avvalersi della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile, anche per gli eventuali incrementi di valore avvenuti nel corso dell'anno.

A tale scopo entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza (valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti avvenuti nell'annualità trascorsa, sia delle variazioni di valore).

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione, devono essere corrisposte nei 60 (sessanta) giorni successivi dal momento in cui il Contraente abbia effettivamente ricevuto la relativa appendice emessa dalla Società (farà fede la data di protocollazione del documento).

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante formale atto di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente/Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

10.6 - Spese di demolizione e sgombero

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare, al più vicino scarico autorizzato o a quello imposto dall'Autorità, i residuati del sinistro, comprese le spese necessarie per le relative operazioni di trattamento, smaltimento e decontaminazione, nonché le spese sostenute per lo smontaggio, lo svuotamento, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera (trasporto compreso) ed il nuovo collaudo, il riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati e a tale scopo resisi necessarie, con un limite di indennizzo per evento e per anno assicurativo di € 25.000,00.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per una o più delle ubicazioni assicurate e per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti in polizza.

Verranno inoltre indennizzate le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

Si precisa e comunque si conviene che l'espressione "più vicino scarico" non deve intendersi esclusivamente in termini di distanza, ma anche nel senso di scarico idoneo al trattamento e/o smaltimento dei residuati.

10.7 - Onorari periti

La Società risponde delle spese e onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito; rimborso di un importo massimo di €. 6.000,00 per evento e per anno assicurativo.

10.8 - Conduttori esterni

La garanzia è estesa alla copertura dei cavi e conduttori esterni collegati con gli enti assicurati.

10.9 - Danni da furto

Relativamente ai danni da furto l'indennizzo avverrà previa detrazione per ogni sinistro di quanto indicato alla sezione "Franchigie e Scoperti" solo se:

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti gli enti assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 (quattro) metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa da:

1. robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica o altri simili materiali comunemente impiegati in edilizia, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili soltanto dall'interno;
2. inferriate, considerando come tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo diverso o lega metallica, saldamente fissate nel muro o su intelaiatura fisse di ferro o vetrocemento o nelle strutture dei serramenti.

Sono ammessi anche serramenti con vetri non antisfondamento: se il furto è commesso con la sola rottura di tali vetri, ma senza scasso delle strutture e dei mezzi di chiusura, è applicato lo scoperto del 20%. In questo caso la Società rimborserà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza,

restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto a risarcimento, farlo assicurare da altri.

10.10 - Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione comprende, fino alla concorrenza di 10.300,00 Euro per sinistro, i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, ai fissi ed infissi, posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi inclusi vetri e rispettivi telai in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati.

10.11 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole, professionali o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

La presente garanzia vale anche per il ricorso dei locatari di abitazioni di proprietà date in locazione od uso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti e degli amministratori dell'Assicurato che si trovano in sosta ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile

Il massimale stabilito quale limite di indennizzo deve intendersi a garanzia di eventi che interessino indifferentemente una o più delle ubicazioni assicurate per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

10.12 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di chiedere ad ottenere prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare del sinistro superi l'importo di 25.820,00 Euro.

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

FRANCHIGIE E SCOPERTI

Part. 1) Franchigia fissa per ogni sinistro: 150,00 Euro.

Limitatamente alla garanzia furto con "mezzi di chiusura insufficienti" scoperto del 20% dell'indennizzo con un minimo di 150,00 Euro.

Qualora i beni assicurati siano installati all'esterno dell'ubicazione indicata nel modulo di polizza, la garanzia opera con uno scoperto del 25% con il minimo di € 150,00.

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile scoperto del 25% con il minimo di €150,00

Per danni conseguenti a tumulti popolari, scioperi sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione scoperto del 25% con il minimo di €150,00

Per danni causati da alluvione, inondazione e allagamento ai beni assicurati ubicati nei locali seminterrati ed interrati scoperto del 10% con il minimo di €. 500,00.

Per danni imputabili a fenomeno elettrico scoperto del 10% con il minimo di €. 250,00 ed il massimo di €. 2,500,00.

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione per danni conseguenti a caduta accidentale la garanzia opera con uno scoperto del 25% con il minimo di €. 150,00

Part. 2) Franchigia fissa per ogni sinistro: 150,00 Euro.

Limitatamente alla garanzia furto scoperto del 10% dell'indennizzo con un minimo di 150,00 Euro.

Qualora i beni assicurati siano installati all'esterno dell'ubicazione indicata nel modulo di polizza, la garanzia opera con uno scoperto del 25% con il minimo di € 150,00

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione scoperto del 25% con il minimo di €150,00

Per danni conseguenti a tumulti popolari, scioperi sommosse, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile scoperto del 25% con il minimo di €150,00

Per danni causati da alluvione, inondazione e allagamento ai beni assicurati ubicati nei locali seminterrati ed interrati scoperto del 10% con il minimo di €. 500,00.

Per danni imputabili a fenomeno elettrico scoperto del 10% con il minimo di €. 250,00 ed il massimo di €. 2,500,00.

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'ubicazione per danni conseguenti a caduta accidentale la garanzia opera con uno scoperto del 25% con il minimo di €. 150,00

Part. 3) Franchigia pari a due indennizzi giornalieri.

Part. 4) Scoperto del 10% con il minimo di € 150,00.

Part. 5) Scoperto del 10% con il minimo di €. 150,00.

CONTEGGIO DEL PREMIO

I

Part. 1)	Tasso lordo	‰	Premio lordo parziale Euro
Part. 2)	Tasso lordo	‰	Premio lordo parziale Euro
Part. 3)	Tasso lordo	‰	Premio lordo parziale Euro
Part. 4)	Tasso lordo	‰	Premio lordo parziale Euro
Part. 5)	Tasso lordo	‰	Premio lordo parziale Euro
Part. 6)	Tasso lordo	‰	Premio lordo parziale Euro
Part. 7)	Tasso lordo	‰	Premio lordo parziale Euro
Part. 8)	Tasso lordo	‰	Premio lordo parziale Euro
Part. 9)	Tasso lordo	‰	Premio lordo parziale Euro

Premio lordo totale Euro